



MILANO, 04/03/2010

PROT.N° 1139/C14a

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

I'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/1/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

E

la dott.ssa **CIRILLO**

Premesso

- che l'art. 31 del D.I. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'istituto ha predisposto, all'interno dell'offerta formativa, l'apertura di uno spazio d'ascolto e supporto psicopedagogico (C.I.C.) con finalità socio-educative .
- che la dott.ssa Cirillo individuata come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , che approva il P.O.F . 2009/10 ;

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2009/10;

Art. 1 - La *dott.ssa Cirillo* , individuata quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale nell'ambito dello "**Interventi di prevenzione nelle sostanze stupefacenti**" (progetto C.I.C.) rivolto direttamente a studenti delle classi prime. Per tale impegno sarà corrisposto un importo netto di **€1000,00** comprensivo di IVA ctr. previdenziali previsti per legge. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione fattura o ricevuta.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La *dott.ssa Cirillo* provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della *dott.ssa . Cirillo*

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico

Ing. Giuseppe Sammartino



MILANO, 19/10/2009

PROT.N° 6068 /C14a

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

l'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/1/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

E

il dott. **COMAZZI**

Premesso

- che l'art. 31 del D.I. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'istituto ha predisposto, all'interno dell'offerta formativa, l'apertura di uno spazio d'ascolto e supporto psicopedagogico (C.I.C.) con finalità socio-educative .
- che il dott. Comazzi individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , che in data 01/07/2009 approva il P.O.F . 2009/10;

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2008/09;

Art. 1 - Il *dott. Comazzi*, individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale nell'ambito dello "**Spazio di ascolto e supporto psicopedagogico**" (progetto C.I.C.) rivolto direttamente a studenti, docenti e genitori. - per un totale di n°120 ore , suddivise in n° 50 ore presso la sede associata di Via Narni, 18 e n° 70 ore presso la Sede dell'Istituto. Per tale impegno sarà corrisposto un importo lordo di **€5.280,00** comprensivo di IVA se dovuta e ctr. previdenziali previsti per legge e soggetto a ritenuta d'acconto del 20%. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione fattura.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il *dott. Comazzi* provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del *dott. Comazzi*

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Sammartino



MILANO, 04 MARZO 2010

PROT.N° 1137 /C14a

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

I'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/1/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

E

la dott.ssa **DE FERRARI**

Premesso

- che l'art. 31 del D.I. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'istituto ha predisposto, all'interno dell'offerta formativa, l'apertura di uno spazio d'ascolto e supporto psicopedagogico (C.I.C.) con finalità socio-educative .
- che la dott.ssa De Ferrari individuata come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , che approva il P.O.F . 2009/10 ;

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2009/10;

Art. 1 - La *dott.ssa De Ferrari* individuata quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale nell'ambito dello "**Interventi di prevenzione sulle sostanze stupefacenti**" (progetto C.I.C.) rivolto direttamente a studenti delle classi prime. Per tale impegno sarà corrisposto un importo netto di **€1.000,00** comprensivo di IVA ctr. previdenziali previsti per legge. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione fattura o ricevuta.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La *dott.ssa De Ferrari* provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della *dott.ssa De Ferrari*.

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico

Ing. Giuseppe Sammartino



MILANO, 19/10/2009

PROT.N° 6070 /C14a

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

l'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/1/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

E

il dott. LANCINI MATTEO

Premesso

- che l'art. 31 del D.l. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'istituto ha predisposto, all'interno dell'offerta formativa, l'apertura di uno spazio d'ascolto e supporto psicopedagogico (C.I.C.) con finalità socio-educative .
- che il dott. LANCINI MATTEO individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto , che in data 01/07/2009 approva il P.O.F a.s. 09/10 ;

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2009/10;

Art. 1 - Il dott. Lancini Matteo, individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale per i seguenti argomenti:

- n° 3 incontri formativi con i docenti tutor:
- n° 1 convegno per i genitori:
- n° 1 incontro di recall con tutti i docenti.

Per tale impegno sarà corrisposto un importo lordo di € 2640,00 (comprensivo di IVA, contributi previdenziali previsti per legge e soggetto a ritenuta d'acconto), previa presentazione fattura.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il dott. Lancini Matteo provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del dott. Lancini Matteo.

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Sammartino



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via G. Deledda, 11 - 20127 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



MILANO, 22 GENNAIO 2010

PROT.N° 352 /C14A

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

tra

l'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/1/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

e

Il sig. LONGOBARDI GIUSEPPE

Premesso

- che l'art. 31 del D.l. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che il sig. Longobardi Giuseppe , individuato come esperto, in relazione alle esperienze lavorative maturate presso l'istituto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

Si conviene e si stipula (ora per allora)

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno 2010 ;

Art. 1 - Il sig. Longobardi Giuseppe , si impegna a prestare la propria opera , consistente nell'aggiornamento e installazione del programma di gestione dell' ufficio tecnico per l'anno 2010, per un compenso lordo di € 750,00 , sul quale verrà applicata la ritenuta d'acconto. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione di ricevuta di prestazione occasionale.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il sig. Longobardi Giuseppe provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del sig. Longobardi Giuseppe.

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico

Ing. Giuseppe Sammartino



MILANO, 14 DICEMBRE 2009

PROT.N° 7194/C14A

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

tra

l'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/01/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria , 2 Milano - C.F. 80124170152 -

e

il Sig. Origgi - rappresentante legale dello Studio Associato 626

Premesso

- che l'art. 31 del D.I. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che il sig. *Origgi* , individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante;

Art. 1 - Il Sig. Origgi , si impegna a prestare la propria opera intellettuale in qualità di relatore nell'ambito del corso : "Formazione del personale - Art. 1 del DM 16/01/1997 e dall'Allegato VII (Commi 7.2 e 7.3) del DM 10/03/1998." che si svolgerà nei locali dell'istituto il 17/12/2009, per un totale di n° 3 ore e per un compenso complessivo lordo di € **360,00** soggetto a ritenuta d'acconto. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione di fattura .

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il *sig. Origgi* provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del *sig. Origgi* .

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Sammartino



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



MILANO, 20 APRILE 2010

PROT.N° 2105/C14A

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

tra

l'Istituto I.S.S. "J. C. Maxwell" rappresentato legalmente dall' Ing. Giuseppe Sammartino dirigente scolastico, nato ad Agrigento il 12/01/47 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - Via Don Calabria, 2 Milano - C.F. 80124170152 -

e

il Sig. Origgi Daniele - rappresentante legale dello Studio Associato 626

Premesso

- che l'art. 31 del D.l. del 1/2/01 n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che il sig. *Origgi*, individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito **curriculum vitae** depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

Si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante;

Art. 1 - Il Sig. *Origgi*, si impegna a prestare la propria opera intellettuale in qualità di relatore nell'ambito del corso: "Formazione dei lavoratori con incarico di "Preposto" - Art.37 comma 7 del D.Lgs.81/08; art.11 (comma 2) del D.Lgs.151/01; L.977 del 17/10/67" che si svolgerà nei locali dell'istituto il 22 e 27 aprile 2010, per un totale di n° 6 ore e per un compenso complessivo lordo di € **720,00** soggetto a ritenuta d'acconto. Il suddetto importo sarà corrisposto previa presentazione di fattura.

Art. 2 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il sig. *origgi* provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del sig. *Origgi*.

Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Sammartino